



COMUNE DI BONDO

Via Dante Alighieri, 1 – 38081 BONDO (Trento)
Tel. 0465.901013 – Fax 0465.900291

Codice fiscale e partita I.V.A. 00271920225

e.mail: info@comune.bondo.tn.it

Prot. n. 941

Bondo, li 20.03.2015

Bando di concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova palestra polifunzionale in località Fiana a Bondo (Tn)

SCADENZA: ORE 12,00 DEL 22.06.2015

CODICE CIG: ZBC132F35B

CODICE CUP: I19B0800008007

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO ED IMPORTO DESTINATO ALL'OPERA

Il Comune di Bondo, nell'ambito dei lavori di realizzazione di un palestra polifunzionale in località Fiana, in adempimento dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 e ss.mm. e ii. e del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg. e ss.mm. e ii., intende affidare l'incarico per la realizzazione di un'opera artistica per arricchire e qualificare l'edificio. L'importo destinato all'opera d'arte vincitrice ammonta ad Euro 23.000,00.= ogni onere incluso, fiscale e contributivo e quant'altro dovuto.

ART. – 2 OPERA D'ARTE

L'opera d'arte che verrà realizzata per l'abbellimento dell'edificio di cui all'articolo precedente deve avere quale carattere costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva (art. 2575 del C.C.).

ART. 3 – TEMA DEL CONCORSO

Il luogo individuato per l'intervento artistico è la zona antistante il prospetto principale della palestra polifunzionale in località Fiana a Bondo, così come indicato nella planimetria e nella documentazione fotografica allegate al presente bando di concorso.

La proposta di collocazione dell'opera non è vincolante per la Commissione, che può riservarsi di scegliere altra posizione.

Nella realizzazione dell'opera d'arte è lasciata libera scelta riguardo al tema, alle tecniche esecutive ed ai materiali.

Dovranno essere assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo dell'opera, di facilità di manutenzione, di resistenza agli agenti atmosferici e di totale sicurezza per chi accede all'edificio. L'opera non dovrà in alcun modo costituire elemento di pericolosità.

L'opera dovrà essere adeguatamente ancorata e messa in sicurezza (certificata da professionista abilitato, al momento della collocazione).

L'opera dovrà essere fornita ed installata completa, anche nelle parti accessorie.

Si intendono compensati con il suddetto importo i costi relativi alla manodopera, all'acquisto di materiale di supporto, realizzazione, trasporto, ancoraggio e messa in sicurezza certificata da professionista abilitato, oneri di cantiere, eventuale ripristino – nessuno escluso, compresi eventuali adeguamenti e/o modifiche della situazione attuale indispensabili per la collocazione dell'opera artistica, nonché tutte le professionalità eventualmente necessarie, oltre all'artista, per l'installazione dell'opera stessa.

Sono inoltre compresi l'I.V.A. e le ritenute previdenziali ed assistenziali, se ed ove dovute.

È a carico dell'artista l'obbligo di produrre all'Amministrazione ogni eventuale elaborato, relazione o prova sperimentale necessaria a verificare e garantire l'idoneità statica dell'opera e della sua installazione.

Rimangono altresì a carico dell'artista eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione delle opere.

ART. 4 – PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso artisti – persone fisiche – individualmente o in gruppo, che non si trovino in situazioni di incompatibilità come descritte al successivo art. 5 ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (testo in allegato).

In caso di partecipazione in gruppo dovranno essere riportate le generalità di tutti i componenti. Ogni componente dovrà sottoscrivere il mandato con rappresentanza con cui viene delegata la persona che opera da capogruppo, che li rappresenterà a tutti gli effetti, anche contrattualmente, presso l'Amministrazione comunale. Per qualsiasi comunicazione riguardante il concorso si farà riferimento esclusivamente ai recapiti del capogruppo. Il capogruppo è il soggetto che, in caso di vincita, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera e al quale sarà liquidato l'importo previsto. Il Comune rimane estraneo ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo, compresa la suddivisione dell'importo ed altre eventuali controversie che dovessero insorgere.

Ogni artista o gruppo di artisti potrà concorrere con un'unica proposta.

ART. 5 – ESCLUSIONI

Non possono partecipare al presente concorso:

- i componenti della Commissione giudicatrice;
- parenti dei componenti la Commissione giudicatrice entro il quarto grado in linea retta (persone di cui l'una discende dall'altra es. madre, figlia, nipote) e in linea collaterale (persone che, pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra, es. fratello, sorella, zio, nipote) e affini entro il secondo grado (l'affinità è il vincolo tra coniuge e i parenti dell'altro coniuge es. suoceri, cognati, nuora, genero), come previsto dagli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile;
- i componenti della Giunta e del Consiglio comunale di Bondo;
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata;
- coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta;
- gli artisti che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e quindi impossibilitati a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Le suddette ipotesi di incompatibilità si applicano anche per ciascun artista partecipante in gruppo.

ART. 6 – SOPRALLUOGO E DOCUMENTAZIONE

È possibile effettuare liberamente un sopralluogo alle parti esterne dell'edificio.

Eventuali informazioni riguardo allo svolgimento del concorso potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.bondo.tn.it o al numero telefonico: 0465.901013.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare sul sito del Comune di Bondo una sezione contenente eventuali ulteriori informazioni e risposte alle domande ritenute, a proprio giudizio, di interesse generale. Tali **chiarimenti verranno pubblicati almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle proposte e formeranno parte integrante della documentazione di gara.**

Il presente bando potrà essere consultato e scaricato anche nel sito internet del Comune di Bondo. La Commissione giudicatrice di cui all'art. 9, non potendo conoscere preventivamente le problematiche di installazione delle proposte che verranno presentate all'esame, ha fornito, nel presente bando di concorso e negli allegati allo stesso, indicazioni tecniche e illustrazioni generiche rivolte a tutti gli artisti. Pertanto ogni artista, prima della presentazione della proposta al concorso, dovrà aver cura di richiedere tutte le informazioni tecniche che ritiene necessarie per la buona realizzazione della propria proposta e non potrà vantare richieste integrative di compenso in sede di stipulazione del contratto, lamentando l'omissione nel bando di eventuali riferimenti tecnici specifici.

Ne consegue che qualora il bozzetto vincitore non possa essere realizzato per l'incompetenza dell'artista nel valutare le problematiche tecniche della propria proposta artistica, lo stesso si assumerà tutte le responsabilità civili del caso.

ART. 7 – ELABORATI RICHIESTI

Gli elaborati illustranti la proposta dovranno essere tali da consentire ai commissari di comprendere e valutare l'opera proposta nella loro totalità ed in tutti gli aspetti costitutivi, comprese le qualità materiche.

I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati, privi di firme, segni o elementi di identificazione:

1. un bozzetto tridimensionale, riportante l'indicazione esatta della scala utilizzata e il rendering, o uno schizzo prospettico;
2. una relazione illustrativa e dettagliata di massimo 2 (due) facciate dattiloscritte (formato A4), contenente:
 - il titolo, l'idea che ha dato origine alla proposta, la descrizione della proposta, l'indicazione esatta dei materiali utilizzati, dei colori, delle tecniche esecutive e degli aspetti relativi alla sicurezza (comprese le tecniche di montaggio e/o l'installazione e la messa in sicurezza) e di ogni altra informazione ritenuta utile;
 - quali altre figure lavorative (diverse dal vincitore) dovranno intervenire sul posto, specificando per quali attività;
3. un particolare significativo in scala 1:1 realizzato con i materiali e le tecniche esecutive che verranno proposte, utile a valutare le finiture, che dovranno essere precisate nella relazione illustrativa; qualora l'artista valuti che non sia possibile o necessaria la presentazione del particolare al vero, questi è tenuto a specificarne i motivi ed eventualmente a presentare dei campioni dei materiali con i quali verrà realizzata l'opera.

ART. 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati di cui al precedente art. 7 dovranno essere contenuti in un unico imballo chiuso e sigillato, sul quale dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura:

“Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova palestra polifunzionale in località Fiana”.

L'imballo dovrà pervenire, a mano, per posta o a mezzo corriere, in forma assolutamente anonima e privo di segni distintivi, al seguente indirizzo:

Comune di Bondo
Via Dante Alighieri, n. 1
38081 - BONDO (TN)

Gli orari di apertura dell'ufficio protocollo sono i seguenti: da lunedì a giovedì 8.30/12.00 e 14,30/17,30, il venerdì 8,30/12,00.

Nel caso in cui l'imballo sia consegnato a mezzo corriere, si provvederà d'ufficio al distacco dell'eventuale tagliando con i dati del mittente posto dal corriere, in modo da rendere anonimo il pacco prima dell'inizio dell'esame da parte della Commissione.

L'imballo e gli elaborati in esso contenuti non dovranno essere firmati dal concorrente, né recare nomi, caratteri o altri segni. La presenza di elementi tali da consentire l'individuazione del concorrente prima dell'apertura della busta contenente le generalità, comporterà l'esclusione immediata dal concorso.

Nell'imballo dovrà essere inserita una **busta chiusa**, sulla quale dovrà essere apposta esclusivamente la seguente dicitura "**documentazione amministrativa**", all'interno della quale dovranno essere contenuti, pena esclusione:

a. un'autodichiarazione dell'artista o di **TUTTI i componenti del gruppo** (in caso di partecipazione in gruppo), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44, come da **fac-simile Allegato 1** e **accompagnata da copia semplice del documento di identità dei sottoscrittori**, attestante:

- generalità, residenza ed eventuale domicilio dell'artista;
- la partecipazione quale artista singolo oppure quale artista parte di un gruppo;
- i recapiti fax o PEC per le comunicazioni relative al bando;
- il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del bando di concorso;
- l'accettazione di tutte le clausole del bando, senza condizione e riserva alcuna;
- di essere a conoscenza che l'importo previsto dall'art. 1 del bando è comprensivo di ogni onere, nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta integrazione;
- che l'opera d'arte proposta per l'abbellimento dell'edificio è originale, in quanto ha – quale elemento costitutivo – il carattere creativo inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva;
- di essere a conoscenza che l'opera d'arte dovrà essere realizzata **in un unico esemplare e che non ne verranno eseguite altre copie**;
- il possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.;
- la titolarità o meno di partita I.V.A. e, in caso di titolarità, le posizioni assicurative intestate all'artista;
- il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.;
- il consenso o meno all'accesso agli atti di concorso;
- l'autorizzazione all'utilizzo di fax o PEC per le tutte le comunicazioni inerenti il concorso;
- l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

b. la liberatoria ("Allegato 2" del presente bando), nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, di cui ai successivi artt. 17 e 18; si chiarisce che il mancato rilascio della liberatoria impedisce all'Amministrazione di divulgare su internet o in altra forma di pubblicità la fotografia del bozzetto (con relativi dati dell'opera) ed il nome e provenienza dell'artista, ma consente comunque la partecipazione al concorso;

c. mandato con rappresentanza al capogruppo ("Allegato 3" del presente bando – da inserire solo in caso di partecipazione in gruppo), che costituisce il mandato con il quale viene delegata la persona che opera da capogruppo, firmato da tutti i componenti del gruppo e con le generalità complete di ogni componente del gruppo; per qualsiasi comunicazione riguardante il concorso, si farà riferimento esclusivamente ai recapiti del capogruppo.

Nella medesima busta chiusa, al fine di un'eventuale pubblicazione su sito internet delle proposte partecipanti al concorso, è inoltre facoltativo da parte dell'artista l'inserimento di un cd-rom

contenente la fotografia del bozzetto realizzato per la partecipazione al presente concorso – formato jpg con risoluzione di 300 dpi – completata, in estensione word, dall’indicazione del titolo, dei materiali usati, delle dimensioni e da una breve descrizione (massimo 2-3 righe) se ritenuta utile, oltre a nome, cognome e provenienza dell’artista. Testo e foto dovranno essere riprodotti anche in forma cartacea. **La mancata presentazione di tale documentazione non comporterà comunque l’esclusione dalla gara.**

Non saranno ammessi al concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o comunque consegnati dopo la scadenza, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.

La scelta della scala del bozzetto, nonché del particolare da realizzare al vero, dovranno essere ponderate al fine di NON CONSEGNARE imballi e proposte di dimensioni esagerate, difficilmente trasportabili dalla sala di custodia alla sala di esame, ingestibili e poco maneggiabili dai commissari.

Si invitano gli artisti al rispetto di tale prescrizione sia in termini di peso che di dimensioni che, come sopra indicato, non devono essere esagerate in altezza o in larghezza. L’imballo deve poter essere mosso e trasportato da una sola persona.

La Commissione ammetterà a valutazione anche i bozzetti pervenuti accidentalmente danneggiati o accidentalmente trasformati, a causa del materiale ancora fresco di realizzazione, purché l’opera sia evidentemente comprensibile nella restante documentazione allegata.

Coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta **saranno esclusi dal concorso.**

Pur assicurando la massima cura e cautela nel maneggio dei bozzetti presentati per il concorso, l’Amministrazione non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o a rimborsi spese per bozzetti deteriorati o danneggiati.

La presenza di elementi tali da consentire l’individuazione del concorrente prima dell’apertura della busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente le generalità del/dei partecipanti, **comporterà l’esclusione immediata dal concorso.**

Per l’accertamento del rispetto del termine di presentazione, **richiesto a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo del Comune con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico venga recapitato l’ultimo giorno utile per la partecipazione).

L’inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione **entro il termine perentorio sopra indicato** o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell’offerta in esso contenuta. **Saranno esclusi dal concorso** e non verranno in alcun caso presi in considerazione **i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza**, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata a/r o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l’eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto. Tali plichi saranno considerati come non consegnati e verranno aperti solamente al termine della procedura di concorso per conoscere le generalità di coloro che li hanno inviati e dare comunicazione dell’esito del concorso stesso.

Il mancato utilizzo dei moduli predisposti dal Comune ed allegati al presente bando (fac-simile All. 1, 2 e 3) per la partecipazione al concorso, non costituisce causa di esclusione, ma se ne raccomanda l’utilizzo per evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare l’esclusione dal concorso.

ART. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 85 di data 14.11.2013, esecutiva, composta, come previsto dalla L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 e ss.mm. e ii., dai signori:

- a) Giuseppe Bonenti – Presidente della Commissione, Sindaco del Comune di Bondo;
- b) ing. Christian Giongo – progettista dell'opera;
- c) arch. Giorgio Michelotti – membro esperto designato dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento;
- d) Marialuisa Miorelli – membro esperto designato all'interno della terna indicata dal Centro Culturale UCAI;
- e) dott.ssa Elsa Masè– Segretario comunale con funzioni di segretario verbalizzante della Commissione – senza diritto di voto.

I criteri di giudizio e di scelta della Commissione giudicatrice saranno fondati essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici/estetici e tecnici delle proposte, sulla qualità e novità/originalità delle proposte e sulla coerenza e compatibilità con lo spazio architettonico in cui dovranno essere collocate, in funzione della realizzabilità tecnica, della durevolezza nel tempo, del rapporto costo di realizzazione/importo disponibile, della facilità di manutenzione e del grado di rispondenza all'aspetto della sicurezza.

La Commissione selezionerà il vincitore a giudizio insindacabile, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta.

La Commissione avrà altresì la facoltà di interloquire con l'artista risultato vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, se del caso, concordare con quest'ultimo che nella realizzazione definitiva dell'opera siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.

Qualora nessuna opera fosse ritenuta adeguata, la Commissione avrà la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni.

Nell'eventualità che il vincitore non sia in grado di realizzare l'opera proposta, o comunque per ragioni diverse rinunci all'incarico, la Commissione potrà assegnare l'incarico per l'esecuzione dell'opera, al titolare di una delle proposte individuate come particolarmente meritevoli.

ART. 10 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; le sedute della Commissione sono valide se ad esse partecipano tutti i componenti.

La Commissione giudica, su voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un verbale approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione. La Commissione esamina tutti i lavori pervenuti e conformi al bando, senza aprire le buste chiuse della "documentazione amministrativa" contenute nell'imballo. L'apertura di tali buste avverrà dopo aver individuato l'eventuale opera vincitrice.

La Commissione designa il vincitore per l'incarico definitivo di realizzazione dell'opera d'arte.

ART. 11 – ESITO DEL CONCORSO, CONTRATTO, TERMINI E PENALITÀ

Dopo la pubblicazione dell'atto di nomina del vincitore all'albo del Comune di Bondo, l'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti all'indirizzo indicato al punto 2. dell'Allegato n. 1.

All'artista o al capogruppo che risulterà vincitore sarà assegnato l'incarico per l'esecuzione dell'opera, che dovrà essere realizzata, alle condizioni del presente bando, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali dalla data di stipulazione del contratto.

Nel caso di partecipazione in gruppo il contratto viene stipulato con l'artista designato quale capogruppo.

Il vincitore del concorso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e si impegna a non realizzare copie dell'opera.

Qualora il termine per l'esecuzione dell'opera non venga rispettato, l'Amministrazione potrà applicare, per ogni giorno di ritardo nella collocazione dell'opera, una penale di € 50,00.= fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune. Qualora il ritardo fosse superiore a 60 giorni l'Amministrazione potrà revocare l'incarico affidato.

Previa richiesta motivata l'Amministrazione può concedere una proroga del termine di consegna, solo qualora ciò non comporti perdite finanziarie per l'ente.

L'opera eseguita sarà sottoposta al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'artista, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione della stessa e verificherà la conformità della stessa agli elaborati presentati.

In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, l'Amministrazione procederà al pagamento del compenso dopo che l'artista avrà provveduto a sanare la difformità con le modalità concordate con la Commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva. Nel caso in cui l'artista non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato – che potrà variare da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni – l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dall'importo indicato a bando e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

Il compenso previsto verrà liquidato come segue:

- acconto, pari al 30% dell'importo previsto, al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'artista, previa emissione di fattura o nota spese, nonché a seguito di presentazione di fideiussione bancaria di importo pari alla fattura o alla nota spese emessa;
- il saldo, pari al restante 70%, a seguito dello scioglimento della riserva da parte della Commissione giudicatrice e su presentazione di fattura o nota spese, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Prima della stipula del contratto il vincitore potrà comunicare con specifica nota inviata presso la segreteria della Commissione all'indirizzo mail segretario@comune.bondo.tn.it, la non accettazione del termine di pagamento indicato al precedente paragrafo. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione tra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini di pagamento inferiori ai 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di revoca dell'incarico si procederà al recupero dell'acconto erogato all'artista e all'eventuale risarcimento del maggior danno subito.

ART. 12 – RITIRO DEI BOZZETTI

Il materiale relativo alle proposte non vincitrici dovrà essere ritirato **a cura e spese dei concorrenti, entro 30 giorni** dalla comunicazione dell'esito del concorso o dalla data di conclusione della mostra, qualora l'Amministrazione decidesse per il suo allestimento.

Scaduto tale termine, l'Amministrazione non si riterrà responsabile della custodia dello stesso e disporrà del materiale a seconda delle proprie esigenze. Potrà decidere di trattenere gli stessi a titolo di proprietà o, in ogni momento, potrà far smaltire i bozzetti addebitandone il costo al partecipante. Potrà anche decidere di reinviare all'artista la proposta tramite corriere, sempre addebitandone i costi, anche in caso di eventuale mancata consegna.

Pur assicurando la massima cura, l'Amministrazione non risponde per eventuali danni causati alle opere inviate per il concorso nella fase di giudizio della Commissione o durante l'eventuale mostra. L'Amministrazione non garantisce la restituzione dello stesso imballo presentato in cartone, carta o nylon, ad esclusione degli imballi appositamente costruiti.

In fase di restituzione, l'Amministrazione garantisce l'imballo del bozzetto solo qualora l'artista incaricherà un corriere per il ritiro dello stesso. Se invece l'artista ritirerà il bozzetto personalmente, dovrà provvedere personalmente all'imballo della proposta, a propria cura e spese.

ART. 13 – UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INVIATE ALL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Bondo conseguirà la proprietà e, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm., il diritto d'autore sull'opera, il bozzetto e sugli elaborati ed i particolari dell'opera vincitrice, a seguito della stipulazione del contratto di cui all'art. 11 del presente bando.

I bozzetti e gli elaborati delle opere non vincitrici rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, salvo quanto disposto dall'art. 12 in caso di mancato ritiro entro i termini.

Il Comune può inoltre decidere di pubblicare tutte le proposte pervenute per la partecipazione al Concorso su internet o con altre forme di pubblicità. Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici, la proposta vincitrice sarà pubblicata, a concorso espletato, sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento appositamente dedicato ai concorsi di cui trattasi, nel portale tematico della cultura, senza la richiesta di ulteriore consenso al partecipante.

Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso, potranno essere esposte a pubbliche mostre in luoghi e con le modalità di durata stabilita ad insindacabile decisione del Comune, dopo comunicazione all'artista partecipante.

A tal riguardo si allega il fac-simile di liberatoria (**Allegato 2**), per l'assenso alle suddette eventuali iniziative, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali.

ART. 14 – DIFFUSIONE

Per assicurare la diffusione del presente bando, dello stesso sarà data notizia:

- sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento: www.trentinocultura.net;
- al Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – MART, nelle sue sedi e nei suoi uffici: www.mart.trento.it;
- alle Associazioni artistiche più rappresentative del Trentino;
- sul sito internet dell'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti: www.giovaniantisti.it;
- sul sito internet del Comune di Bondo;
- sull'Albo comunale.

È fatta salva l'eventuale ulteriore pubblicità che la Commissione vorrà dare al presente bando.

ART. 15 – ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.

Il presente bando è stato predisposto dalla Commissione giudicatrice nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 85 di data 14.11.2013, esecutiva ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 05 di data 27.01.2015, esecutiva.

ART. 16 – INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 23 D.LGS. N. 196/2003, REQUISITI EX ART. 38 D.LGS. N. 163/2006 E ALLEGATI

Formano parte integrante del presente bando l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e l'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.

Costituiscono allegati del presente bando:

- fac-simile Allegato 1 – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- fac-simile Allegato 2 – liberatoria;
- fac-simile Allegato 3 – mandato con rappresentanza da compilare in caso di partecipazione in gruppo;
- gli allegati illustrativi elencati all'art. 3.

Art. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196

Con la presente La informiamo che il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm. garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 di tale Decreto, La informiamo che:

- **il trattamento ha le seguenti finalità:** acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità ai fini della partecipazione al concorso in oggetto, ai fini dell'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e della gestione del rapporto medesimo;
- **il trattamento sarà condotto con le seguenti modalità:** i dati raccolti saranno esaminati dal personale del Comune di Bondo incaricato dell'espletamento della pratica e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle proposte / elaborati di cui al presente bando di concorso; saranno conservati presso il Comune di Bondo e ne sarà consentito l'accesso in base alle disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati medesimi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge, o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato; i dati medesimi sono trattati con sistemi informatici e manuali attraverso procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- **il conferimento dei dati è obbligatorio** ai sensi della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e del relativo Regolamento di attuazione, adottato con D.P.G.P. 30.03.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm. qualora Lei intenda partecipare al concorso; il vincitore è altresì obbligato a conferire i dati ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento degli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge;
- **il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettereLa alla procedura di concorso** di cui al presente bando; il rifiuto di rispondere da parte del vincitore comporterà l'impossibilità di procedere alla stipulazione e perfezionamento del contratto;
- **i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità di cui al punto "modalità di trattamento";**
- **relativamente al trattamento, Lei potrà esercitare presso le sedi competenti i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto citato**, fra i quali: 1. il diritto di conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2. il diritto di essere informato su origine dei dati personali, finalità e modalità del trattamento, soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 3. il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, inclusi quelli di cui non è necessaria la conservazione per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 4. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 5. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei dati è:

il Comune di Bondo, con sede in 38081 – Bondo, Via Dante Alighieri, n. 1;

Responsabile del trattamento dei dati è:

il Segretario comunale.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Masè Dott.ssa Elsa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si specifica che:

- i dati forniti dall'artista verranno trattati esclusivamente con riferimento al concorso per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- in ogni momento l'artista potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; il titolare del trattamento è il Comune di Bondo ed il responsabile dei dati è il Segretario comunale.

Si evidenzia il pieno rispetto dell'obbligo di segretezza nell'ambito della gara, in attuazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Masè Dott.ssa Elsa



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Elsa Masè", written over the typed name.

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012)

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.)* o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.)*; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; *(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)* *(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)*

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.)*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario

(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012).

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un ommesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione

provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

(comma introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)

Allegato 1 - Fac-simile di Dichiarazione Requisiti. (Il corsivo è inserito a scopo di commento)
Dichiarazione da inserire nella busta chiusa e sigillata
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

**DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ARTISTA SINGOLO
O DA TUTTI GLI ARTISTI COMPONENTI IL GRUPPO**

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PER
L'ABBELLIMENTO DELLA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA'
FIANA A BONDO (TN).**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

- Si prega di scrivere in stampatello -

Il / La sottoscritt _____
nat ____ a _____ Prov. (____) il ____ / ____ / ____
residente in _____ Prov. (____),
Via / Piazza _____, n° _____, C.A.P. _____
con studio in _____ Prov. (____), Via _____, C.A.P. _____
domiciliato a *(indicare solo se diverso dalla residenza)* _____
Prov. (____), in Via / Piazza _____, n° _____, C.A.P. _____
Codice Fiscale _____, Tel. _____
a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

a) di partecipare al Concorso in oggetto come: *(barrare la sola casella di interesse)*

- ARTISTA SINGOLO
 ARTISTA CAPOGRUPPO

In caso di partecipazione in gruppo, indicare se chi compila la presente è:

- IL CAPOGRUPPO MANDATARIO
 IL MANDANTE

N.B. Se trattasi di gruppo, la busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere **le generalità di tutti i mandanti ed il mandato con rappresentanza** conferito all'artista che opera da Capogruppo cui andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il Concorso e che, in caso di aggiudicazione, firmerà il contratto e al quale verrà liquidato l'importo corrispondente *(Si veda fac simile Allegato 3)*;

b) che il numero di fax o l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale l'Amministrazione è tenuta ad inviare ogni comunicazione relativa al presente Bando di Concorso è il seguente:

Fax n. _____
PEC _____

ATTENZIONE: in caso di gruppo, i recapiti di fax o PEC vanno indicati SOLO dal CAPOGRUPPO.

c) di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

d) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del Bando;

Allegato 1 - Fac-simile di Dichiarazione Requisiti. *(Il corsivo è inserito a scopo di commento)*
Dichiarazione da inserire nella busta chiusa e sigillata
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

**DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ARTISTA SINGOLO
O DA TUTTI GLI ARTISTI COMPONENTI IL GRUPPO**

j) di: *(barrare una delle due successive ed alternative caselle)*

NON ESSERE TITOLARE DI PARTITA I.V.A.

ESSERE TITOLARE DI PARTITA I.V.A. n. _____ e

• di avere in organico n. _____ dipendenti,

• che il Contratto collettivo applicato è _____

• che le posizioni contributive ed assicurative intestate sono le seguenti:

○ POSIZIONE INPS n. _____ sede di _____

○ POSIZIONE INAIL n. _____ sede di _____

○ EVENTUALI ALTRE POSIZIONI _____

k) di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'art. 26 c. 1 lett. a) punto 2) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

l) di:

AUTORIZZARE il Comune di Bondo, qualora un partecipante al concorso eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a permettere la visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione al concorso, in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da tutelare;

NON AUTORIZZARE il Comune di Bondo, qualora un partecipante al concorso eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a permettere la visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione al concorso, in quanto in essa **sono ravvisabili** segreti tecnici e professionali da tutelare **e che qui si specificano:**

IN CASO DI GRUPPO DI ARTISTI, L'AUTORIZZAZIONE / NON AUTORIZZAZIONE ALL' ACCESSO AGLI ATTI VA BARRATA SOLO DAL CAPOGRUPPO.

m) di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura ed individuate all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii., avvengano a mezzo fax al numero sopra riportato, o a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo di cui sopra;

Allegato 1 - Fac-simile di Dichiarazione Requisiti. (Il corsivo è inserito a scopo di commento)
Dichiarazione da inserire nella busta chiusa e sigillata
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

**DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ARTISTA SINGOLO
O DA TUTTI GLI ARTISTI COMPONENTI IL GRUPPO**

n) di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale sono resi (**INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003**).

Luogo e Data, _____

Firma _____

***N.B. Alla dichiarazione va allegata copia semplice di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.***

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 38. Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012)

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

Allegato 1 - Fac-simile di Dichiarazione Requisiti. (Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Dichiarazione da inserire nella busta chiusa e sigillata
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ARTISTA SINGOLO O DA TUTTI GLI ARTISTI COMPONENTI IL GRUPPO

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; *(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)* *(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)*

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario

(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012).

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di

Allegato 1 - Fac-simile di Dichiarazione Requisiti. (Il corsivo è inserito a scopo di commento)
Dichiarazione da inserire nella busta chiusa e sigillata
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

**DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ARTISTA SINGOLO
O DA TUTTI GLI ARTISTI COMPONENTI IL GRUPPO**

cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

(comma introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)

Allegato 2 – Consenso alla pubblicazione del bozzetto e dei propri dati in internet.

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Da inserire nella busta chiusa e sigillata “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE PER L’ABBELLIMENTO DELLA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA’ FIANA A BONDO (TN).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi art. 23 del D. Lgs. 196/2003)

Il/la sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ (_____) il _____,

partecipante al Concorso per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento della nuova palestra polifunzionale in località Fiana a Bondo (Tn),

(Barrare una o l’altra casella)

A C C O N S E N T E che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto e i dati tecnici dell’opera proposta siano pubblicati in internet.

N E G A il suo consenso a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto e i dati tecnici dell’opera proposta siano pubblicati in internet.

Luogo e data _____

Firma del partecipante singolo del Capogruppo _____

ATTENZIONE:
in caso di partecipazione in gruppo, la presente attestazione
va compilata e firmata SOLO dal Capogruppo.

Allegato 3 - Fac-simile di MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Da compilare **SOLO** in caso di **partecipazione in gruppo da tutti i componenti**

il gruppo, e firmato anche dal Capogruppo,

da inserire nella busta chiusa e sigillata **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE PER L’ABBELLIMENTO DELLA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA’ FIANA A BONDO (TN).

MANDATO CON PROCURA PER LA RAPPRESENTANZA NEI RAPPORTI CON IL COMUNE DI BONDO (TN)

Luogo _____, Data _____

Io sottoscritto/a _____, nato /a a _____ (____), il ____ / ____ / _____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato /a a _____ (____), il ____ / ____ / _____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato /a a _____ (____), il ____ / ____ / _____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato /a a _____ (____), il ____ / ____ / _____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato /a a _____ (____), il ____ / ____ / _____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato /a a _____ (____), il ____ / ____ / _____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato /a a _____ (____), il ____ / ____ / _____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Io sottoscritto/a _____, nato /a a _____ (____), il ____ / ____ / _____

Residente a _____ (____) in Via _____, n. ____

Allegato 3 - Fac-simile di MANDATO CON RAPPRESENTANZA
Da compilare **SOLO** in caso di **partecipazione in gruppo da tutti i componenti**
il gruppo, e firmato anche dal Capogruppo,
da inserire nella busta chiusa e sigillata **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

CONFERISCO MANDATO CON RAPPRESENTANZA

al/alla Sig./Sig. ra _____ , nato il ___ / ___ / ___ a
_____ (_____),

quale Capogruppo mandatario

del gruppo di artisti partecipante al Concorso per la scelta di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova palestra polifunzionale in località Fiana a Bondo (Tn) per rappresentarlo nei confronti dell'Amministrazione comunale per la realizzazione del progetto. Il Capogruppo rappresenterà il gruppo a tutti gli effetti contrattuali e legali e ad esso/a verrà liquidato l'importo di contratto, così come previsto dal Bando.

Il presente mandato con procura è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione.

Firma di tutti i mandanti:

Sottoscrizione e allegato documento di identità

Sottoscrizione e allegato documento di identità

Sottoscrizione e allegato documento di identità

Sottoscrizione e allegato documento di identità

Sottoscrizione e allegato documento di identità


Sottoscrizione e allegato documento di identità

Sottoscrizione e allegato documento di identità

Sottoscrizione e allegato documento di identità


Firma del Capogruppo mandatario per accettazione e allegato documento di identità:

Il mandato deve essere accompagnato da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO. Se vi sono più componenti, ristampare il modello aggiungendo i nominativi mancanti. Il modulo va firmato inoltre dal Capogruppo mandatario per accettazione.



PIANO QUOTATO con CURVE di LIVELLO





UNIVERSITÀ DEL SALENTO

PANCA 11-A PROSPETTO SUD-OVEST SUD

ARCHITETTURA ESENTIVO



STUDIO 39

ARCHITETTURA ESENTIVO

PROGETTO: PANCA 11-A PROSPETTO SUD-OVEST SUD

PROGETTO ARCHITETTURA: STUDIO 39

PROGETTO STRUTTURALE: STUDIO 39

PROGETTO MECCANICO: STUDIO 39

PROGETTO ELETTRICO: STUDIO 39


PROGETTO SANITARIO: STUDIO 39

PROGETTO ANTICHIAMO: STUDIO 39


PROGETTO ANTICHIAMO: STUDIO 39

PROGETTO ANTICHIAMO: STUDIO 39

PROGETTO ANTICHIAMO: STUDIO 39




PROSPETTO SUD-EST (perifco)



PROSPETTO NORD-EST


STUDIO ARCHITETTURA
 STUDIO ARCHITETTURA
 VIALE T. A. PROSPETTO NORD-EST (perifco)
 ARCHITETTURA CECILIO

STUDIO ARCHITETTURA
 STUDIO ARCHITETTURA
 VIALE T. A. PROSPETTO NORD-EST (perifco)
 ARCHITETTURA CECILIO



PANORAMA ICA - PROSPETTO SUD-EST

ARCHITETTI TORRES



CONTRATTI

ING. TORRES TORRES

ING. TORRES TORRES

ING. TORRES TORRES

ING. TORRES TORRES

ING. TORRES TORRES







